

DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2022
726/2022/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL REGIME DI REINTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO ESSENZIALE BIOPOWER SARDEGNA, PER L'ANNO 2023

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1233^a riunione del 27 dicembre 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto-legge 14/2022);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'atto di indirizzo del Ministro della Transizione Ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di seguito anche: Ministro) 1 settembre 2022, prot. Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 37645, del 2 settembre 2022 (di seguito: Atto di indirizzo);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2021, 631/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 631/2021/R/eel);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 13 settembre 2022, 430/2022/R/eel, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 430/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2022, 626/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 626/2022/R/eel);
- la comunicazione di ALPERIA TRADING S.r.l. (di seguito anche: ALPERIA TRADING) del 29 novembre 2022, prot. Autorità 62455, di pari data (di seguito: comunicazione Alperia).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 5bis del decreto-legge 14/2022, con l'Atto di indirizzo, il Ministro ha, tra l'altro:
 - richiesto a Terna di predisporre e avviare il programma di massimizzazione di cui al medesimo articolo;
 - richiesto all'Autorità di definire le modalità di partecipazione al mercato degli impianti inclusi nel programma di massimizzazione (di seguito: impianti interessati), nel rispetto dei vincoli di rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo e definendo il regime dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, compresi i costi di gestione e di stoccaggio dei combustibili;
- con la deliberazione 430/2022/R/eel, l'Autorità ha definito, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5bis del decreto-legge 14/2022 e dell'Atto di indirizzo, i criteri per la formulazione delle offerte sul mercato elettrico e per la remunerazione in relazione agli impianti interessati, al fine di contribuire a creare le condizioni per un tempestivo avvio del programma di massimizzazione;
- l'articolo 7 della deliberazione 430/2022/R/eel prevede che Terna pubblichi l'elenco degli impianti interessati e la data di decorrenza dell'applicazione del programma di massimizzazione di cui all'articolo 5bis del decreto-legge 14/2022;
- Terna ha pubblicato l'elenco degli impianti interessati, indicando il giorno 19 settembre 2022 come data di decorrenza dell'applicazione del programma di massimizzazione; detto programma, al quale contribuisce anche l'impianto Biopower Sardegna di ALPERIA TRADING, sarà attuato anche successivamente al 31 dicembre 2022;
- ai fini dell'applicazione delle disposizioni della deliberazione 430/2022/R/eel nel periodo di massimizzazione dell'anno 2022, l'impianto Biopower è classificato tra gli impianti interessati essenziali a regime di reintegrazione, essendo stato ammesso al citato regime, per il menzionato anno, con la deliberazione 631/2022/R/eel;
- la deliberazione 430/2022/R/eel prevede che, nel caso degli impianti interessati essenziali a regime di reintegrazione, si applichi detto regime sia per la formulazione delle offerte sul mercato elettrico sia per la determinazione del costo variabile riconosciuto e del corrispettivo di reintegrazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06, valido per l'anno 2023, predisposto e pubblicato da Terna, ai sensi del comma 63.1 della deliberazione 111/06 (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), include, tra gli altri, l'impianto Biopower Sardegna di ALPERIA TRADING;
- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo;
- il comma 63.11 prevede che:
 - gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell'elenco di cui al comma 63.1, l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato dall'articolo 65;
 - la richiesta dell'utente del dispacciamento si consideri accolta, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, qualora il provvedimento di diniego non venga comunicato all'utente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
- con la comunicazione Alperia, ALPERIA TRADING ha avanzato richiesta di ammissione al regime di reintegrazione dell'impianto Biopower Sardegna, per l'anno 2023;
- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, è possibile valutare positivamente l'ipotesi di procedere ad accogliere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione relativa all'impianto Biopower Sardegna, per l'anno 2023, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che il citato impianto sia assoggettato al predetto regime piuttosto che stabilire che, pur rimanendo incluso nell'elenco degli impianti interessati di cui alla deliberazione 430/2022/R/eel, sia espunto dall'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 626/2022/R/eel, l'Autorità, tra l'altro, ha approvato, con efficacia limitata all'anno 2023 e in relazione alle unità di produzione degli impianti essenziali per il medesimo anno, ivi incluso l'impianto Biopower Sardegna, le proposte presentate da Terna in tema di rendimento di cui al comma 64.13, di standard di emissione di cui al comma 64.20 e di valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse);
- il comma 77.55 stabilisce che, con riferimento agli impianti inclusi nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2023, sono confermati, per il menzionato anno, i criteri di determinazione dei valori, di cui al comma 64.12, lettere b.1), b.2) e b.3)

(valorizzazione del combustibile e costi standard dei relativi costi di logistica), che l’Autorità ha confermato per l’anno 2022 ai sensi del comma 77.50 o approvato per l’anno 2022 a seguito di specifica istanza avanzata dall’utente del dispacciamento interessato;

- dalla comunicazione Alperia si evincono, tra l’altro, le proposte e le istanze avanzate da ALPERIA TRADING in relazione all’impianto Biopower Sardegna per l’anno 2023, su profili rilevanti per la determinazione del costo variabile riconosciuto dell’unità di produzione dell’impianto sopra menzionato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l’istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata, per l’anno 2023 da ALPERIA TRADING, con la comunicazione Alperia, rispetto all’impianto Biopower Sardegna;
- precisare che:
 - in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell’impianto considerato;
 - il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell’immobilizzazione medesima, fatti salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;
- per quanto attiene all’unità di produzione dell’impianto Biopower Sardegna, prevedere, con efficacia limitata all’anno 2023, di:
 - a) confermare il rendimento di cui al comma 64.13 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse) approvati con la deliberazione 626/2022/R/eel;
 - b) ai fini della determinazione, per l’anno 2023, dei valori delle componenti a copertura del costo della certificazione del principale combustibile e della logistica internazionale e nazionale dello stesso, confermare la metodologia adottata per il corrente anno con la deliberazione 631/2021/R/eel, applicando, tuttavia, il consumo specifico approvato con la deliberazione 626/2022/R/eel, coerentemente con la previsione del precedente alinea;
 - c) precisare che il criterio di valorizzazione del principale combustibile (certificazione esclusa), di cui alla lettera b.1) del comma 64.12, valido per l’anno 2022 è confermato per l’anno 2023 ai sensi del comma 77.55;
 - d) rigettare le istanze avanzate con la comunicazione Alperia dal relativo utente del dispacciamento in merito agli aspetti di cui alle precedenti lettere a) e b), non risultando supportate da elementi sufficienti; detto utente può tuttavia esercitare la facoltà di cui al comma 77.56, lettera j);

- precisare che, se, in un dato periodo rilevante dell'anno 2023, la somma algebrica delle componenti del costo variabile riconosciuto dell'unità dell'impianto Biopower Sardegna assume segno negativo, il prodotto tra il valore assoluto di detta somma e il corrispondente programma vincolante modificato e corretto di immissione è incluso tra i ricavi rilevanti per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione presentata da ALPERIA TRADING S.r.l., con la comunicazione Alperia, in relazione all'impianto Biopower Sardegna, per l'anno 2023;
2. con riferimento alle istanze presentate da ALPERIA TRADING S.r.l. con la comunicazione Alperia in merito agli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto dell'unità di produzione dell'impianto Biopower Sardegna per l'anno 2023, di adottare le disposizioni dettagliate in premessa, con efficacia limitata all'anno 2023 e con le precisazioni ivi riportate con riferimento al costo variabile riconosciuto, facendo salva la facoltà di cui al comma 77.56, lettera j);
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, a Terna S.p.A. e ad ALPERIA TRADING S.r.l.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini